

RIFORMA DEL LAVORO: LE MODIFICHE DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO SVILUPPO

L'art 46 bis della Legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo) ha previsto alcune modifiche alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del lavoro) (1).

In sintesi le modifiche più significative:

CONTRATTO A TERMINE

La legge n. 82/2012 ha previsto che gli stacchi tra un contratto e l'altro, in caso di riassunzione a tempo determinato, sono pari a 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto fino a 6 mesi, ovvero di 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. In precedenza l'intervallo era rispettivamente di 20 o 30 giorni per contratti pari o superiori a 6 mesi.

Gli stacchi possono essere ridotti rispettivamente, a 20 o 30 giorni dalla contrattazione collettiva, nei casi di avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente.

La Legge n. 134/2012 ha previsto la riduzione dello stacco rispettivamente, a venti giorni per contratto fino a 6 mesi o trenta giorni per contratti superiori a 6 mesi, solo in due casi:

- attività stagionali;
- in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello.

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Le prestazioni di lavoro autonomo, svolti da soggetti titolari di partita IVA, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti nella formulazione modificata dalla Legge n. 134/2012:

- postazione di lavoro fissa a disposizione del lavoratore;
- la collaborazione con durata complessiva superiore a 8 mesi per due anni consecutivi (in precedenza nell'arco dell'anno solare);
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 % dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dei due anni solari precedenti (in precedenza nell'arco dello stesso anno solare).

LAVORATORI DISABILI

Non sono computabili nella base di calcolo del numero dei soggetti disabili da assumere, i lavoratori occupati a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

GESTIONE SEPARATA – MODIFICATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

La legge n. 82/2012 ha innalzato gradualmente le aliquote contributive dovute alla gestione separata, l'art 46 bis della legge 7 agosto 2012 n. 134 ha modificato alcune decorrenze.

Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, resta confermata per l'anno 2013 l'aliquota del 27% già in vigore per l'anno 2012 (la riforma dal lavoro invece aveva previsto dal 2013 l'innalzamento al 28%). Gli scaglioni aumentano progressivamente fino ad arrivare nel 2018 al 33%. (A tali percentuali si deve aggiungere il contributo addizionale dello 0,72% già in vigore).

Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è stato anticipato al 2013 l'aumento graduale delle aliquote rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 82/2012, al 20% già dal 2013 e gradualmente al 24% nel 2016 (in precedenza nel 2018).

BANCA DATI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI PER CRISI AZIENDALI

I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro, secondo modalità che saranno indicate con successivo decreto direttoriale. Da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LAVORO ACCESSORIO

Per l'anno 2013, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potranno effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali; con un compenso massimo di 3.000 euro per anno solare.

INDENNITA' DI MOBILITA'

L'indennità di mobilità, nella durata massima prevista dalla Legge n. 223/1991, è prorogata fino al 31 dicembre 2014 (in precedenza fino al 31 dicembre 2013). Pertanto per il 2013 e per il 2014 restano in vigore i periodi massimi previsti dalla Legge n. 223/1991 che, per i lavoratori oltre 50 anni di età il sono 36 mesi per il centro-nord e 48 mesi nel meridione).

(1) Il commento alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 è stato pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 18 luglio 2012.

LEGGE 7 agosto 2012 n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 11.8.2012 n. 187 - S.O. n. 171)

Art. 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:

"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato");

c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;

2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;

d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;

e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:

«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e la lettera b) è abrogata;

f) all'articolo 2, dopo il comma 46 è inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative»;

g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»;

h) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività" e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016»;

i) all'articolo 2, dopo il comma 70 è inserito il seguente:

«70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».

2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti».

3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)